

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 339

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1992

Deroga all'articolo 21 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170,
recante norme per il pareggiamento degli istituti musicali

ONOREVOLI SENATORI. - Il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, recante «Norme per il pareggiamento degli Istituti musicali», vieta il pareggiamento di istituti situati in province dove esista un Conservatorio musicale statale.

La *ratio* della norma, a prescindere dalla interpretazione restrittiva che lo Stato ne ha tradizionalmente proposto ed utilizzato, sta evidentemente in un atteggiamento «protezionista» nei confronti delle istituzioni statali.

Senza entrare nel merito della attualità di questo atteggiamento, in qualche caso certamente giustificato e giustificabile, si deve considerare che nell'ambito dell'ordinamento repubblicano tale principio sembra contrastare con le previsioni dell'articolo

33 della Costituzione che consente anche ai privati, pur sotto la vigilanza dello Stato, l'istituzione di scuole riconosciute e parificate.

Nel caso particolare la Civica scuola di musica di Milano, fondata nel 1862, ha fini, ordinamenti didattici e programmi uguali alle corrispondenti scuole statali; l'insegnamento copre uguale numero di anni e uguali orari; è inoltre inclusa nelle scuole autorizzate e dipendenti dal settore educazione del Comune di Milano.

Il corpo docente comprende 110 insegnanti per una utenza di 1.200 alunni circa.

Attualmente ha sede in via Stilicone, nella prestigiosa Villa Simonetta, con quaranta aule, un auditorio, oltre agli uffici e ai locali accessori.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Oltre ai corsi curricolari, dal 1963, vengono organizzati corsi speciali: musiche per film, didattica musicale, corsi di preparazioni per gli insegnanti della scuola media, restauro di strumenti, liuteria moderna, e altri.

A conclusione si può affermare che il livello qualitativo di questa scuola può certamente reggere il confronto con quello dei corrispondenti istituti statali, e che una sua parificazione non sarebbe confliggente con lo spirito del legislatore statale. Non può dimenticarsi infatti che dopo il Conservatorio Verdi tale istituzione è l'unica, qualificata offerta pubblica per una area di

circa 4 milioni di abitanti, con un'enorme richiesta di formazione musicale, come dimostra la vivacità e la quantità dell'offerta privata, cui anche la recente legge 8 giugno 1990, n. 142, nell'istituire l'Area Metropolitana, riconosce una specificità tale da richiedere una legislazione *ad hoc*.

La presente iniziativa legislativa intende correggere l'unico aspetto pesantemente negativo e condizionante la Civica Scuola di musica milanese: il non potersi rilasciare, a compimento degli studi - certamente non meno impegnativi ed approfonditi di altri - un titolo con valore legale, a causa delle ancora vigenti disposizioni in materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga a quanto disposto all'articolo 21 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, nella provincia di Milano è autorizzata la istituzione, quale istituto musicale pareggiato, della Civica scuola di musica fondata nel 1862.